PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 28.02.2019

Circolare 8/2019
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti holding

Oggetto: i nuovi obblighi delle "holding non finanziarie" (Direttiva ATAD 1).

Il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2016/1164 (c.d. Direttiva ATAD 1), approvato con l'intento di contrastare l'elusione fiscale, ha introdotto un nuovo articolo 162-bis nel Tuir, il quale **contiene la definizione univoca** – ai fini dell'Ires e dell'Irap – delle figure di **"intermediari finanziari", "società di partecipazione finanziaria" e "società di partecipazione non finanziaria e assimilati".**

Come spiegato nella Relazione illustrativa, l'intervento normativo si è reso necessario per adeguare il riferimento all'abrogato D.Lgs. 87/1992 che era contenuto nelle disposizioni tributarie ai fini della individuazione degli intermediari finanziari, e che aveva prodotto nel passato anche molta incertezza ai fini della corretta qualificazione con conseguenze purtroppo nella corretta tassazione Ires ed Irap di detti soggetti.

Con particolare riferimento al caso delle **"società di partecipazione non finanziaria"**, la lett. c), del comma 1, del nuovo articolo 162-bis Tuir dispone, al n. 1), che **sono tali i soggetti che "*esercitano in via* esclusiva o prevalente *l'attività di* assunzione di partecipazioni *in soggetti diversi dagli intermediari finanziari*".**

Il successivo comma 3 precisa poi che **l'esercizio di detta attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari si intende in via "prevalente" quando in base ai dati del bilancio approvato all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (ad es.: i finanziamenti erogati alle partecipate), unitariamente considerati, sono superiori al 50% dell'attivo patrimoniale.**

La conseguenza del nuovo testo normativo è, in prima battuta, la **soppressione di qualsivoglia riferimento al dato economico**; così, per la qualifica, anno per anno, di "società di partecipazione non finanziaria**" sarà sufficiente che l'attivo patrimoniale rappresentato da partecipazioni in società e altre attività finanziarie connesse** (ad es.: finanziamenti), misurato in base ai valori esposti nel bilancio approvato, **sia maggiore del 50% del totale.** A nulla quindi rileva l'ammontare che tali componenti finanziarie hanno sulla formazione dei ricavi della società.

L'effetto immediato che si trae da questo testo è che **anche società del tutto industriali** quanto a *core business*, **ove investano una parte rilevante delle proprie attività in partecipazioni in altre società operative e magari provvedano a finanziarne l'attività, potrebbero superare detto parametro patrimoniale e quindi essere qualificate ai fini Ires ed Irap alla stregua di "società di partecipazione non finanziaria".**

Vediamo i principali effetti di questa classificazione:

1. ai fini di **bilancio** non vi sarebbe alcun effetto, in quanto le società di partecipazione non finanziaria non sono tenute ad adottare gli schemi di bilancio tipici degli intermediari finanziari, per cui continuano a redigere il **bilancio secondo le regole ordinarie del codice civile**;
2. ai fini **Ires**, non cambia la disciplina per la **deduzione degli interessi passivi** e oneri assimilati (**articolo 96 Tuir**), e **non si applica** comunque la **maggiorazione dell'aliquota Ires** di cui all'**articolo 1, comma 65, L. 208/2015**;
3. il maggiore impatto si ha in ambito **Irap**: in primo luogo, pare doversi applicare l'**aliquota Irap maggiorata** a seconda delle Regioni di formazione del valore della produzione imponibile, con la sgradevole e assai poco giustificata conseguenza di vedersi **tassare un valore della produzione** pressoché interamente "**industriale**" **con l'aliquota** prevista per i soggetti che producono reddito da attività **tipicamente finanziaria**; quanto alla **base imponibile Irap**, essa si determina sempre secondo le regole delle società industriali, ma ad essa va **aggiunta la differenza tra interessi attivi** e proventi assimilati, ed **interessi passivi** ed oneri assimilati

(tenendo poi conto che per gli interessi passivi dovrebbe valere la regola della **deducibilità Irap limitata al 96%** del loro importo);

4. si applicano gli **obblighi di comunicazione all'anagrafe dei rapporti finanziari** ex **articolo 10, comma 10, D.Lgs. 141/2010** con obbligo altresì di provvedere alla registrazione presso il **Registro elettronico degli indirizzi** (REI).
   L'invio dei dati all'Archivio richiede la **preventiva comunicazione della casella di posta elettronica certificata al Registro elettronico degli indirizzi**, secondo le modalità descritte nella pagina Indagini finanziarie.

Peraltro, molto **poco efficace** è il **riferimento al dato puntuale del bilancio d'esercizio**, che ha l'effetto che la qualificazione di società di partecipazione non finanziaria possa verificarsi ad **intermittenza**, costringendo le società a **variare**, potenzialmente **di anno in anno**, **la loro qualificazione fiscale**.

L'**entrata in vigore**, stando all'**articolo 13** dello schema di D.Lgs, in commento, è prevista per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**; per il passato, si prevede una **clausola di salvaguardia** che fa salvi i comportamenti tenuti in precedenza dai contribuenti ai fini della qualificazione della *holding* di partecipazione.

I nuovi obblighi di comunicazione dovrebbero decorrere dal mese successivo a quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018 (si deve però presumere con decorrenza 01.01.2019).

Circa il nuovo obbligo di cui al punto 4**, la novità renderà necessario per queste società provvedere alle comunicazioni all'anagrafe dei rapporti finanziari per tutti i movimenti relativi ai rapporti finanziari con le società controllate e con i propri soci. Dovranno quindi essere registrate e classificate,** con un apposito software che permetta di veicolare le informazioni interfacciandosi correttamente, tutte le movimentazioni con i soggetti previsti dalla norma.

L'obbligo riguarda la comunicazione all'Anagrafe tributaria - denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari - delle **informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi**. La **comunicazione - effettuata attraverso l'infrastruttura SID**, in linea con quanto indicato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali - si affianca a quella relativa all'Anagrafe dei rapporti finanziari, regolata dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008.

La procedura richiede che, ogni soggetto obbligato alle comunicazioni deve avere l'abilitazione al programma SID. I passi da eseguire sono i seguenti:

a) Comunicare l'indirizzo mail PEC al Registro Elettronico Indirizzi (ComuREI);
b) Dotarsi delle credenziali Entratel o FiscoOnline (iscrizione diretta del soggetto);
c) Chiedere l'ACCREDITAMENTO e attendere qualche giorno per l'approvazione;
d) Eseguire il software SID-Gestione ambiente di sicurezza.

Le comunicazioni delle informazioni mensili (aperture e cessazioni di rapporti) e annuali (saldi, movimenti e altri dati contabili) sono effettuate in base al tracciato e alle specifiche tecniche stabilite dal provvedimento del 25 gennaio 2016 tramite l'infrastruttura SID.

La comunicazione va effettuata annualmente entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; i dati mensili sono trasmessi entro il mese successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario.

Si rende noto che **lo Studio ha in dotazione il software che permetterà questo genere di registrazione e di adempiere al nuovo obbligo**. I clienti che desiderassero affidare allo Studio l'incarico di elaborare e trasmettere le informazioni sono pregati di volerne fare esplicita richiesta.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners